

**Allegato n. 1**

**AVVISO**  
**PER L'AMMISSIONE ALLA PRATICA FORENSE PRESSO**  
**LA S. C. UFFICIO LEGALE DELL'A.S.P. DI VIBO VALENTIA**

L' Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia pubblica il presente avviso per l'ammissione alla pratica forense presso la S.C. Ufficio Legale dell'Azienda

**Art. 1**

**Posti disponibili**

Il numero dei posti disponibili è pari a 1

**Art. 2**

**Oggetto dell'attività**

1. Presso la S.C. Ufficio Legale dell'ASP può essere compiuta la pratica forense per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di Avvocato.
2. La pratica non dà alcun titolo per l'accesso ai ruoli dell'Avvocatura dell'Azienda, non fa sorgere diritti e interessi di natura giuridico-economica, fatto salvo il riconoscimento del rimborso mensile di cui al successivo art. 7, e non può durare oltre il tempo minimo richiesto per essere ammessi agli esami per l'iscrizione nell'albo professionale. In ogni caso, il tirocinio presso la S.C. Ufficio Legale dell'A.S.P. può essere svolto per non più di dodici mesi.
3. La pratica presso la S.C. Ufficio Legale dell'Azienda consta essenzialmente di due profili:
  - formazione di taglio teorico-pratico, mediante affiancamento all'Avvocato Direttore della S.C. Ufficio Legale dell'A.S.P. e partecipazione alla stesura di atti e pareri, nonché allo svolgimento di ricerche di dottrina e giurisprudenza;
  - partecipazione alle udienze giudiziali in affiancamento all'Avvocato Direttore della S.C. Ufficio Legale dell'A.S.P.
4. Poiché la pratica forense è finalizzata al conseguimento del titolo per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di Avvocato, il tirocinante, per gli adempimenti cui è tenuto (quali, ad esempio, la presenza ad un determinato numero di udienze, la compilazione e la periodica presentazione del libretto di pratica, l'attività di formazione e tirocinio), dovrà aver personalmente cura di osservare le disposizioni in materia e le regole stabilite dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, alle quali integralmente si rimanda.

5. L'Azienda può interrompere lo svolgimento della pratica in qualsiasi momento, sia per sopravvenuti mutamenti organizzativi sia su indicazione dell'Avvocato Direttore della S.C. Ufficio Legale affidatario, qualora il praticante non garantisca un impegno costante o si dimostri negligente, con comunicazione al competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

### **Art. 3**

#### **Requisiti di partecipazione**

1. Per lo svolgimento del praticantato presso la S.C. Ufficio Legale dell'ASP., il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'U.E. in possesso dei requisiti previsti dall'art. 17, comma 2 della L. 247/2012;
- essere in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione nel registro dei praticanti Avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Vibo Valentia;
- se già iscritto nel registro speciale dei praticanti presso il Consiglio dell'Ordine, può avere una anzianità di iscrizione anche superiore a 6 (sei) mesi.

2. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda.

### **Art. 4**

#### **Presentazione della domanda**

1. La domanda per l'ammissione alla pratica forense di cui al presente avviso deve essere presentata esclusivamente in via telematica a mezzo PEC, al seguente indirizzo [aspvibovalentia@pec.it](mailto:aspvibovalentia@pec.it), entro 5 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso. Saranno escluse le domande presentate con modalità diverse da quella sopra indicata (quali, ad esempio, invio con raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mano presso le sedi dell'Istituto).

2. Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di irricevibilità della stessa, un *curriculum vitae* redatto nel formato europeo (in pdf).

3. Nella domanda il candidato deve espressamente dichiarare, a pena di esclusione, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, quanto segue:

- a) dati anagrafici e codice fiscale;
- b) residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale) e domicilio, se diverso dalla residenza;
- c) indirizzo pec presso cui ricevere le comunicazioni dell'Azienda;
- d) possesso del titolo di studio di laurea in giurisprudenza con indicazione dell'università o dell'istituzione che ha rilasciato il titolo, della data del conseguimento e del voto di laurea (nel caso di laurea triennale e specialistica, per entrambe dovranno essere fornite le predette indicazioni); se il titolo di studio è stato conseguito all'estero l'interessato deve indicare anche gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo

italiano; in tutti i casi, il titolo di studio indicato deve essere valido per l'iscrizione nell'albo degli Avvocati;

e) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere cittadino di uno stato appartenente all'Unione Europea ovvero di essere cittadino di uno Stato non appartenente all'U.E. in possesso dei requisiti previsti dall'art. 17, comma 2 della L. 247/2012;

f) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto;

g) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;

h) di non avere giudizi in corso contro l'Azienda, né in proprio né in qualità di difensore di terzi;

i) di non trovarsi in situazioni di potenziale e/o reale conflitto di interessi con l'Azienda;

j) di non avere rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di Enti Pubblici o di soggetti privati;

k) di non rivestire cariche elettive presso Pubbliche Amministrazioni;

l) di accettare che l'eventuale utile inserimento nella graduatoria non fa sorgere in capo al candidato alcun diritto a svolgere la pratica presso la S.C. Ufficio Legale dell'A.S.P. né costituisce per l'A.S.P. un obbligo a far svolgere la pratica presso la propria S.C. Ufficio Legale;

m) di accettare che l'A.S.P. può interrompere lo svolgimento della pratica in qualsiasi momento, sia per sopravvenuti mutamenti organizzativi sia su indicazione dell'Avvocato Direttore della S.C. Ufficio Legale affidatario, qualora il praticante non garantisca un impegno costante o si dimostri negligente, con comunicazione al competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;

n) di essere consapevole del fatto che l'eventuale effettuazione della pratica forense presso la S.C. Ufficio Legale dell'A.S.P. non dà alcun titolo per l'accesso nei ruoli organici dell'Azienda, non fa sorgere diritti o interessi di natura giuridico-economica, fatto salvo il riconoscimento di un compenso mensile senza ulteriori oneri di natura retributiva e previdenziale a carico dell'A.S.P.;

o) di essere consapevole del fatto che la pratica forense presso la S.C. Ufficio Legale dell'A.S.P. non può durare oltre il periodo minimo richiesto per essere ammessi agli esami per l'iscrizione nell'Albo professionale e, in ogni caso, non può superare i dodici mesi;

p) di obbligarsi a tenere una condotta rispettosa dei doveri di dignità, probità e decoro, a comportarsi con la massima riservatezza e ad osservare scrupolosamente l'obbligo del segreto professionale e d'ufficio;

q) di possedere le necessarie conoscenze per l'utilizzo del personal computer, dei programmi di scrittura, degli applicativi per le comunicazioni di posta elettronica nonché per effettuare tramite internet ricerche normative e giurisprudenziali;

r) di manifestare il proprio consenso all'utilizzo dei dati personali forniti all'Amministrazione;

s) di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della residenza e/o del domicilio sopra indicati.

### **Art. 5**

#### **Procedura di ammissione**

1. Tutti coloro che hanno presentato domanda e che siano in possesso dei requisiti richiesti verranno invitati ad un colloquio per verificare l'attitudine del candidato all'espletamento della pratica forense presso l'Ufficio Legale dell'Azienda;
2. La procedura selettiva per l'ammissione alla pratica forense avverrà attraverso apposito colloquio che, tenendo conto del curriculum presentato, del voto di laurea posseduto e della minore età, evidenzierà le attitudini e le motivazioni dell'aspirante.
3. Il colloquio verrà effettuato dal Direttore Avvocato della S.C. Ufficio Legale.
4. A seguito del colloquio e della valutazione della documentazione trasmessa verrà stilata una graduatoria che rimarrà valida per un termine di due anni dalla data di pubblicazione.
5. In ogni caso, stante la natura essenzialmente fiduciaria del rapporto, rimane rimessa alla discrezione del Direttore Avvocato non autorizzare il praticantato nel caso in cui il candidato appaia, ad insindacabile giudizio, inidoneo allo svolgimento del tirocinio presso l'Ente.

L'Azienda, per motivi organizzativi o di disponibilità di bilancio, può decidere, a suo insindacabile giudizio, di non dar luogo all'ammissione alla pratica. Pertanto, l'eventuale utile inserimento nella graduatoria non fa sorgere in capo al candidato alcun diritto a svolgere la pratica presso la S.C. Ufficio Legale dell'ASP né costituisce per l'Azienda un obbligo a far svolgere la pratica presso la propria S.C. Ufficio Legale.

### **Art. 6**

#### **Rimborso mensile**

1. Il candidato ammesso, una volta ricevuta la dichiarazione di accettazione dell'Avvocato Direttore della S.C. Ufficio Legale affidatario, dovrà provvedere ad iscriversi al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati o, qualora già iscritto, a modificare il nominativo del *dominus* presso il medesimo ed a dare tempestivamente prova all'amministrazione dell'avvenuto adempimento. Dovrà altresì stipulare apposita polizza assicurativa a copertura degli infortuni.
2. Al praticante verrà erogato un rimborso mensile di € 500,00 per l'attività svolta, previa attestazione del regolare ed effettivo svolgimento della pratica forense nel mese di interesse rilasciata dall'Avvocato Direttore dell'Azienda a cui è stato affiancato il praticante. In mancanza della predetta attestazione, il rimborso mensile non potrà essere erogato.
3. L'A.S.P. può interrompere lo svolgimento della pratica in qualsiasi momento, sia per sopravvenuti mutamenti organizzativi sia su indicazione dell'avvocato interno

affidatario, qualora il praticante non garantisca un impegno costante o si dimostri negligente, con comunicazione al competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

**Art. 7**

**Trattamento dei dati personali**

I dati personali forniti sono registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura, nel rispetto del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679*".